

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Rev. 0

Descrizione / Description:

BS è un film in polipropilene non orientato, trasparente, saldabile con additivi
BS is a unorientated and transparent sealable polypropliene film, with additives

Proprietà Principali / Main Properties:

Ottima resistenza alla saldatura, con ottime caratteristiche ottiche e meccaniche
Excellent seal strength, with good mechanical and optical characteristics

Principali applicazioni / Main Applications:

BS è progettato per buste
BS is designed for general bags

PRODOTTO / TYPE:

CAST - BS

SPESSORE / THICKNESS:

30 μ m

CARATTERISTICA PROPERTY	UNITA' DI MISURA UNIT	VALORE TIPICO TYPICAL VALUE	TOLLERANZA TOLERANCE	METODO DI ANALISI TEST METHOD
GRAMMATURA YIELD d = 0.90 g/cm ³	g/m ²	0.90 x μ	± 5%	
CARICO di ROTTURA BREAKING LOAD Longitudinale Longitudinal Trasversale Cross	MPa	55 40	45 + 65 35 + 50	Trepack MI01 (rif./ref. ASTM D882)
ALLUNGAMENTO a ROTTURA ELONGATION BREAK POINT Longitudinale Longitudinal Trasversale Cross	%	550 630	500 + 700 580 + 800	Trepack MI01 (rif./ref. ASTM D882)
COEF. ATTRITO (cinetico) COEF. OF FRICTION (kinetic) trat. / trat. treat / treat no trat. / no trat. no treat / no treat	-----	0,25 0,18	0,15 + 0,30 0,10 + 0,25	Trepack MI02 (rif./ref. ASTM D1894)
TRATTAMENTO (*) TREATMENT LEVEL (*) lato trattato treated side	dyne/cm	38	≥ 36	Trepack MI03 (rif./ref. ASTM D2578)
SOGLIA INIZIALE di SALDATURA INITIAL SEALING TEMPERATURE	°C	130	125 + 135	Trepack MI04
BRILLANTEZZA a 45° (lato trattato) GLOSS at 45° (treated side)	%	85	75 + 90	Trepack MI05 (rif./ref. ASTM D2457)

(*) E' garantito 37 dyne/cm per 3 mesi dalla consegna.

(*) The film is guaranteed 37 dyne/cm for 3 months from the delivery date.

Data 1° emissione / Date 1st issued: 14/05/2007

Ultima rivalutazione / Last revaluation: 19/01/2023

Ultima variazione / Last change

Data / Date: Caratteristica variata / Property value changed:



Dichiarazione di conformità al contatto con prodotti alimentari

FILM POLIPROPILENE CAST BS
BUSTE PP CAST neutre BUSTE PP CAST stampate BUSTE PP CAS CON CERNIERA

Confermiamo che il film in oggetto, nello stato in cui è da noi fornito, soddisfa ed è conforme ai requisiti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari secondo le seguenti legislazioni:

COMUNITA' EUROPEA

- **Regolamento (CE) n. 1935/2004**
Riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- **Regolamento (CE) n. 2023/2006**
Sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e aggiornamenti e modifiche (omissis)
- **Regolamento (UE) n. 10/2011 e successivi aggiornamenti**
Riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- **Resolution AP (92) 2 of the Council of Europe**
Sul controllo degli aiuti alla polimerizzazione (coadiuvanti tecnologici) per i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

ITALIA

- **Decreto Ministeriale 21/03/1973**
Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. e aggiornamenti e modifiche (omissis)
- **D.P.R. 777/82**
Relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. e aggiornamenti e modifiche (omissis)
- **D.lgs. n. 29/2017**
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

CELLORAMA SRL

Via Montrone 240 – 47032 Panighina di Bertinoro (FC) – Tel. 0543-448639 e-mail: cellorama@cellorama.it –
P.IVA/C.F./Reg. Imprese FC n. 01819200401 REA FC n.219715 Cap.Soc.Eur 116.000,00 i.v.



Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti componenti:

- PP COPOLIMERO
- PP OMOPOLIMERO
- Master batch di additivi a base PP

ANALISI DI CONFORMITÀ

Le suddette normative prevedono delle prescrizioni sulla composizione e sulla capacità di non cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai corrispondenti simulanti.

In merito alla presente conformità valgono quindi le seguenti considerazioni:

Sostanze soggette a limiti dimigrazione specifica (LMS)

Per la fabbricazione del film in oggetto, in base alle dichiarazioni dei nostri fornitori, sono utilizzate materie prime contenenti le seguenti sostanze soggette a restrizioni (Limiti di Migrazione Specifica o Quantità massima – vedi allegato I del Reg. (UE) n. 10/2011):

N.Rif. Numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio	CAS N°	LMS [mg/kg] Limite di migrazione specifica applicabile alla sostanza [e' espressa in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare]
38820 Bis(2,4-di-terz-butifenil) pentaeritritol difosfito Bis(2,4-di-terz-butylphenyl) pentaerythritol diphosphate	0026741-53-7	0,6 (g di grassi nell'alimento/kg/200)
39090 N,N-bis(2-idrossietil) alchil(c8-c18) ammina	-	1,2 N. restrizione di gruppo 7 (LMS(T) espresso come ammina terziaria
39120 Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(CB-C18)ammina	-	1,2 N. restrizione di gruppo 7 (LMS(T) espresso come ammina terziaria
39815 9,9 bis(metossimetil)fluorene	0182121-12-6	0,05 (g di grassi nell'alimento/kgdi alimento)200
55910 Gliceridi, olio diricino mono,-idrogenat, acetati	0736150-63-3	60 N. restrizione di gruppo 32 (LMS(T) espresso somma di sostanze)
83595 Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butifenolo con prodotto di reazioni di Friedel Craft di tricloturo di fosforo con difenile	0119345-01-6	18
94560 triisopropanolammina	0000122-20-3	5
95360 1,3,3-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)- 1,3,5-triazin- 2,4,6- (1H,3H,5H)	0027676-62-6	5 (g di grassi nell'alimento/kgdi alimento)200

CELLORAMA SRL

Via Montrone 240 – 47032 Panighina di Bertinoro (FC) – Tel. 0543-448639 e-mail: cellorama@cellorama.it – P.IVA/C.F./Reg. Imprese FC n. 01819200401 REA FC n.219715 Cap.Soc.Eur 116.000,00 i.v.



Il rispetto dei limiti di migrazione specifica delle sostanze soggette a restrizione è stato valutato tramite prove analitiche di laboratorio secondo l'allegato V del Reg. (UE) n. 10/2011. Il potenziale di migrazione è stato calcolato sulla base del contenuto residuo delle suddette sostanze nell'articolo, supponendo una migrazione completa e applicando il fattore convenzionale di conversione che assume che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di materiale di confezionamento.

Prove di migrazione con simulanti alimentari

La normativa prevede di effettuare prove per la verifica del rispetto dei limiti delle migrazioni dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con gruppi determinati di prodotti alimentari. Definendo:

- I simulanti alimentari da impiegare nell'allegato III del Reg.(UE) n. 10/2011
- Le condizioni di prova nell'allegato V del Reg. (UE) n. 10/2011.

Migrazione globale

L' articolo 12 del Reg. (UE) n. 10/2011 definisce dei limiti di rilascio globale dei loro costituenti verso gli alimenti.

Migrazione globale in simulanti alimentari		
Simulanti	Limite [mg/dm] [E' espresso in mg di costituenti totale ceduti per dm di superficie a contatto con i prodotti alimentari]	Condizioni di contatto [in termini di tempo e temperatura]
A	10	10 giorni
B	10	10 giorni
D2	10	10 giorni

Nelle prove analitiche di laboratorio per la verifica del rispetto dei limiti di migrazione globale sono stati usati solo i simulanti A, B e D2 che coprono tutti i tipi di prodotti alimentari nel caso non siano noti gli effettivi utilizzi finali (vedi allegato III del Reg. (UE) n. 10/2011), nelle peggiori condizioni alle quali sia prevedibile l'utilizzo del materiale per quanto riguarda il tempo e la temperatura di contatto (vedi allegato V del Reg. (UE) n. 10/2011).



Migrazione specifica (Restrizioni applicabili ai materiali e agli oggetti di materia plastica)

L' allegato II del Reg. (UE) n. 10/2011 definisce dei limiti di rilascio verso gli alimenti anche per alcuni metalli e per le ammine aromatiche primarie.

Migrazione specifica in simulanti alimentati acquosi (simulante

Sostanza	Limite [mg/kg] [e espresso in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare]	Condizioni di contatto [in termini di tempo e temperatura]
Ammine aromatiche primarie PAA elencate nell'allegato XVII, appendice 8, voce 43, del Reg.(CE) n. 1907/2006 senza limite di migrazione specificato nell'allegato I del reg. (UE)n. 10/2011	NR./ND =0,002 <u>ciascuna</u>	10 giorni 60°c
Ammine aromatiche primarie PAA non elencate nell'allegato XVII, appendice 8, voce 43, del Reg.(CE) n. 1907/2006 senza limite di migrazione specificato nell'allegato I del reg. (UE)n. 10/2011	0,01 <u>Come somma</u> (espresso come anilina cloridrato)	10 giorni 60°c
Alluminio (Al)	1	10 giorni 60°c
Arsenico(As)	NR. =0,01	10 giorni 60°c
Bario (Ba)	1	10 giorni 60°c
Cadmio(Cd)	NR. =0,002	10 giorni 60°c
Cobalto(Co)	0,05	10 giorni 60°c
Cromo(Cr)	(NR =0,01) 3,6(*)	10 giorni 60°c
Rame(Cu)	5	10 giorni 60°c
Europio(Eu)	0,05(**)	10 giorni 60°c
Ferro (Fe)	48	10 giorni 60°c
Gadolinio(Gd)	0,05(**)	10 giorni 60°c
Mercurio (Hg)	NR = 0,01	10 giorni 60°c
Lantanio(La)	0,05(**)	10 giorni 60°c
Litio(Li)	0,6	10 giorni 60°c
Manganese(Mn)	0,06	10 giorni 60°c
Nichel (Ni)	0,02	10 giorni 60°c
Piombo(Pb)	NR =0,01	10 giorni 60°c
Antimonio(Sb)	0,04	10 giorni 60°c
Terbio(Tb)	0,05(**)	10 giorni 60°c
Zinco(Zn)	5	10 giorni 60°c

NR: non rivelabile

(*) (perché la presenza di cromo esavalente è esclusa in quanto non è utilizzato né si forma durante la produzione)

(**) (la somma di tutti i lantanidi che migrano non deve superare il limite di 0,05)



Il rispetto dei limiti di migrazione specifica è stato valutato tramite prove analitiche di laboratorio secondo le indicazioni dell'allegato V del Reg. (UE) n. 10/2011, nelle peggiori condizioni alle quali sia prevedibile l'utilizzo del materiale per quanto riguarda il tempo e la temperatura di contatto. Nei test è stato usato solo il simulante B perché è quello con più affinità chimica alle sostanze in esame, ed essendo la situazione peggiore possibile copre anche gli altri.

Additivi "DUAL USE"

Sulla base delle dichiarazioni dei nostri fornitori, nel film in oggetto risultano presenti i seguenti additivi, che sono anche autorizzati come additivi alimentari dal **Reg. (CE) n. 1333/2008** o come aromi dal **Reg. (CE) n. 1334/2008** (sostanze chiamate anche additivi "dual use"):

Numero E (Nell'Unione europea tutti gli additivi alimentari sono identificati da un numero predefinito dalla lettera E)	Sostanza
-	Erucamide (*)
E 330	Acido citrico
E 470a	Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi
E 470b	Sali di magnesio degli acidi grassi
E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi
E 551	Biossido di silicio

La mancanza di una lista univoca di sostanze "Dual Use" o di un riferimento legislativo specifico non permette di garantire con certezza l'assenza di altre potenziali sostanze "Dual Use".

(*) l'erucamide è un additivo presente nelle nostre materie prime (serve da anti adesivo / lubrificante), non è un composto sottoposto a limitazioni (LMS) e neanche un dual use. Lo abbiamo inserito per conoscenza. Non supera comunque i 2000 mg/kg.

Analisi sensoriali

Le analisi sensoriali effettuate sul film in oggetto, ai sensi dell'articolo 3, punto 1c del Reg. (CE) n. 1935/2004, dimostrano che il contatto con esso non comporta un deterioramento nelle caratteristiche organolettiche del contenuto (odore e sapore).



Rischio tossicologico

Relativamente alle analisi di rischio tossicologico, i nostri fornitori non dichiarano la presenza di sostanze soggette a restrizioni o la cui genotossicità non è stata esclusa, quindi non vengono utilizzate intenzionalmente e non ne prevediamo la formazione durante la produzione in quantità tali da poter migrare oltre il limite di 0,00015 mg/kg.

Inoltre, le analisi di screening in Gascromatografia/Spettrometria di massa effettuate non evidenziano situazioni critiche per il rischio di danno tossicologico.

IN CONCLUSIONE

Alla luce delle considerazioni fatte e delle prove condotte in accordo col Reg. (UE) n. 10/2011, e DM 21 marzo 1973.

Si dichiara che **il film in oggetto rispetta i limiti normativi di riferimento, in termini di contenuti e di migrazioni, ed è quindi idoneo al contatto con tutti i tipi di alimenti nelle seguenti condizioni:**

Per tempi di contatto prolungato (superiori a 30 giorni) a temperatura ambiente o inferiore (compreso congelamento e refrigeramento), e in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento comprese fra una durata di 2 ore fino a 70 °C e 15 minuti fino a 100 °C al massimo.

Osservazioni

Si ricorda altresì che, in accordo con quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1935/2004 e dal Reg. (UE) n. 10/2011, i limiti di migrazione devono essere verificati sul manufatto finale destinato a contenere l'alimento, poiché può essere influenzato dal tipo di materiale usato, dal tipo di alimento e dalle condizioni di utilizzo finali.

Si raccomanda di prendere atto delle informazioni/dichiarazioni rilasciate nel presente documento e di eseguire appropriati test di migrazione sul manufatto finito al fine di confermare l'idoneità dell'articolo finito al contatto con i diversi tipi di alimenti e nelle varie condizioni di utilizzo finale.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.



Dichiarazioni varie

Riciclabilità, compostabilità e biodegradabilità

Il materiale è conforme ai principali requisiti del **Reg.(UE) 2025/40** (che abroga la **Dir. 94/62/CE**) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In particolare per quanto riguarda i requisiti essenziali:

Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione e riduzione alla fonte (UNI EN 13428:2005);

Riutilizzo (UNI EN 13429:2005);

Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali (UNI EN 13430:2005);
I film cast in polipropilene neutro sono completamente riciclabili al 100%.

Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico, compresa la specifica del potere calorifico inferiore minimo (UNI EN 13431:2005);

Il polipropilene neutro è un prodotto combustibile con potere calorifico circa 41 Mj/kg, abbondantemente sopra i 5 Mj/kg minimi stabiliti dalla norma per ottimizzare il recupero energetico per combustione.

N.B. NON è conforme ai:

Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi (UNI EN 13432:2002).

Il polipropilene neutro è considerato biologicamente inerte, quindi non è né compostabile né biodegradabile.

Farmaceutica

Il materiale non è stato specificamente sviluppato per applicazioni farmaceutiche o mediche.

Sterilizzabilità e Idoneità per la cottura di alimenti

Il materiale mantiene la conformità alla normativa al contatto con gli alimenti se sottoposto ai trattamenti termici specificati nelle conclusioni dell'analisi di cui sopra.

Non è idoneo all'uso in imballaggi o articoli destinati a essere sterilizzati con trattamenti termici, o contenenti alimenti durante la cottura.

È comunque responsabilità del convertitore o del confezionatore alimentare controllare che l'imballaggio finale sia conforme ai requisiti delle condizioni d'uso previste e prevedibili.



Dichiarazioni di assenza di altre sostanze

la presente dichiarazione di assenza copre le sostanze più rilevanti menzionate nei regolamenti, definizioni, standard e norme in vigore.

Le sostanze sotto elencate non sono utilizzate come materie prime per questo materiale, né aggiunte durante il processo di produzione del prodotto finale.

- **Allergeni**
Vedi allegato II del **Reg. (UE) n. 1169/2011** relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- **Biocidi**
Vedi **Reg. (UE) n. 528/2012** relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
- **Bisfenoli (A, AP, AF, B, BP, C, CII, E, F, G, M, S, P, PH, TMC, Z)**
Vedi **Reg. (UE) 2024-3190** relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose In determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e **Reg. (CE) n. 1907/2006** concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- **Derivati epossidici**
Vedi **Reg. (CE) n. 1895/2005** relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.
BADGE (2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere)
BFDGE (bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere)
NOGE (glicidil-eteri del Novolac)
- **Ftalati**
Vedi allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) [**DEHP** (Bis(2-etilesil) ftalato), **BBP** (Benzil-butyl-ftalato), **DBP** (Dibutyl ftalato), **DIBP** Diisobutilftalato)] e allegato XVII (restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del **Reg. (CE) n. 1907/2006** concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (**REACH**).
- **Inquinanti organici persistenti**
Vedi **Reg. (UE) 2019/1021** relativo agli inquinanti organici persistenti.
- **Lattice o gomma naturale**
- **Materie prime di origine animale**
 - **Sego**
Non possiamo escludere che alcuni additivi utilizzati nella fabbricazione di questo prodotto possono essere derivati dal sego.
 - **BSE** (Bovine Spongiform Encephalopathy) / **TSE** (Transmissible Spongiform encephalopathy) ("mucca pazza")



Se presenti, i materiali derivati dal sego utilizzati in questo prodotto soddisfano i requisiti stabiliti dal **Reg. (CE) n. 1069/2009** (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano), dal **Reg. (UE) n. 142/2011** (recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009) e la **Nota esplicativa EMA/410/01** (relativa alla riduzione del

rischio di trasmissione di agenti di encefalopatie spongiformi animali attraverso medicinali per uso umano o veterinario).

- **Metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio**

Vedi **Reg. (UE) 2017/821** che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. .

- **Metalli pesanti**

Vedi **Reg.(UE) 2025/40** (che abroga **Dir. 94/62/CE**) sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Vedi **Dir. 2000/53/CE** relativa ai veicoli fuori uso.

- Composti di cadmio
- Composti di mercurio
- Composti di piombo
- Composti di cromo esavalente

Nanomateriali Definiti come materiali naturali, casuali o prodotti contenenti particelle, in uno stato slegato o come aggregato o come agglomerato e dove, per il 50% o più delle particelle nella distribuzione delle grandezze numeriche, una o più dimensioni esterne sono nell'intervallo di grandezza 1 nm – 100 nm (vedi Racc. 2011/696/UE).

Oli minerali Oli minerali di origine fossile.

MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbon from C10 to C40) - **MOAH** (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbon C>24).

Vedi Racc. (UE) 2017/84 sul monitoraggio degli idrocarburi di oli minerali nei prodotti alimentari e nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari)

- **Organismi Geneticamente Modificati (OGM)**

- Vedi **Direttiva 2001/18/CE** sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

- **Plastica riciclata**

Vedi **Reg. (UE) 2022/1616** relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.



Dichiarazione di non aggiunta intenzionale (NIAS)

I NIAS (sostanze non intenzionalmente aggiunte) sono regolate dall'**art. 3 del Reg. (CE) n. 1935/2004** nonché dall'**art.19 del Reg. (UE) n. 10/2011 e successivi aggiornamenti**. Contrariamente alle sostanze non elencate nel Reg. (UE) n. 10/2011, art. 6 (1), come additivi, monomeri, polimeri coadiuvanti di processo o coloranti che vengono intenzionalmente utilizzati dai fornitori di materie prime nel pieno rispetto delle leggi nazionali per le applicazioni a contatto con gli alimenti, **i NIAS sono prodotti di reazione e di degradazione o impurità.**

SMALTIMENTO: D.L. 116/2020

il film in polipropilene può essere smaltito nella raccolta differenziata della plastica

MATERIA PRIMA	Codifica	Tipo raccolta	Riciclato	Riciclabile	Compostabile
POLIPROPILENE	PP05	PLASTICA	NO	SI	NO

Questa dichiarazione aggiorna e sostituisce ogni versione precedente ed ha validità dalla data sotto riportata e sarà sostituita quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi, di cui sopra, saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

La presente dichiarazione si riferisce al nostro materiale in oggetto nelle condizioni in cui ve lo forniamo, e non copre nessuna modifica a esso apportata quali:

- sostanze aggiunte in seguito dal Converter;
- modifiche organolettiche o di manifattura dovute all'erroneo utilizzo del materiale fornito al cliente

Bertinoro 20/01/2025
Cod..253

CELLORAMA srl
Via Montrone 240
47032 PANIGHINA DI BERTINORO (FC)
Tel. 0543 448639 Fax 0543 449073
Part. IVA 01819200401